

PATTO DI COLLABORAZIONE COMPLESSO

per la cura, la valorizzazione e la gestione condivisa della Scuola Alexander Langer “Scuola Volano”

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 11 del mese di luglio in Livorno,

Il Comune di Livorno -C.F. 00104330493 – con sede in Livorno, Piazza Civica 1, rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 56 dello Statuto del Comune, dalla Dr.ssa Michela Casarosa, che sottoscrive il presente atto in nome e per conto dell'interesse esclusivo del Comune di Livorno, in esecuzione della delibera **G.C. n. 494 del 05/07/2024**, di seguito per brevità indicato con il termine “Comune”.

E

L'Associazione AMAL Livorno ODV, C.F./ P.IVA 92134160495 PEC AMALLIVORNO@PEC.IT rappresentata da che sottoscrive il presente atto in qualità di rappresentante legale,

E

L'Associazione Soci@mente Le Tre A APS, C.F./P.IVA 92148070490 PEC SOCIALLETRE@PEC.IT rappresentata da che sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante,

E

L'Associazione Nesi / Corea ODV - C.F./P.IVA 92080090498, MAIL ASSOCIAZIONE@ASSOCIAZIONENESI.ORG rappresentata da che sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante,

E

L'Associazione Pro Loco Livorno APS, C.F. 92113140492, P.IVA 01769610492 PEC INFO@PEC.PROLOCOLIVORNO.IT rappresentata dalla Sig.ra Ombretta Bachini che sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante,

E

L'Associazione Comunico ETS, C.F./P.IVA 92119170493/01780510499, PEC ASSOCIAZIONECOMUNICO@LEGALMAIL.IT rappresentata da che sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante,

E

L'Associazione UICI ETS-APS, C.F./P.IVA 80013430493, PEC UCLI@PEC.IT, rappresentata dalla Sig.ra Lea Ventura che sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante,

E

L'Associazione Comunità di Sant'Egidio Livorno e Pisa ODV, C.F./P.IVA 92102030498, PEC SEGIDIOLIVORNOPISAONLUS@PEC.IT rappresentata da che sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante,

E

Circolo Legambiente Livorno “Luciano De Majo” APS, C.F./P.IVA 92147330499 PEC LEGAMBIENTELIVORNO@PEC.IT rappresentata da che sottoscrive il presente atto in qualità di legale rappresentante,

E

Consiglio di Zona 1, MAIL CONSIGLIOZONA1@COMUNE.LIVORNO.IT rappresentato da in qualità di presidente del Consiglio di Zona 1.

E

insieme per brevità di inseguito indicati col termine “Cittadini attivi”

PREMESSO CHE:

La Scuola Alexander Langer (d’ora in poi Scuola “Volano”) situata in via Fratelli Gigli 4 nasce nel 2021 con l’esigenza di realizzare, nel tempo più breve possibile, **una struttura in grado di ospitare temporaneamente alunni di scuole di vario ordine e grado**, che siano in attesa di essere trasferiti in un edificio ad hoc in fase di costruzione, o in edifici scolastici già esistenti ma attualmente non utilizzabili (o per esigenze manutentive e di messa in sicurezza).

L’amministrazione Comunale adesso intende dar vita ad un **luogo di incontro e scambio, anche intergenerazionale** adibendo gli spazi della scuola “Volano” ad attività socio-educative, ricreative e generative a favore di giovani, adulti ed anziani attraverso la sottoscrizione di un **patto di collaborazione**.

RILEVATO CHE:

- con le modifiche apportate dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18-10-2001, al Titolo V della Costituzione e di queste all’articolo 118 c. 4, è stabilito che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
- il principio di sussidiarietà orizzontale, o sociale, richiamato all’u.c. dell’art.118 Cost introduce un diverso modello relazionale tra politica, pubblica amministrazione e cittadini passando da un rapporto verticale ad uno orizzontale in cui i cittadini, svolgono attività di interesse generale in forma sussidiaria e non sostitutiva, in cui entrambi i soggetti sono posti su un piano paritetico, condividendo il modo di amministrare da cui deriva il nuovo paradigma di “amministrazione condivisa”;
- il Comune di Livorno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 224 del 19 ottobre 2017, poi modificata con la delibera n. 61 del 4.04.2019, ha approvato il “Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani” che, all’art. 2 “Definizioni” riconosce e definisce, tra gli altri, così come segue:
 - ✓ **l’Amministrazione condivisa:** la collaborazione tra cittadini e Comune di Livorno per la cura, la manutenzione, il recupero, la valorizzazione, l’abbellimento, rigenerazione, gestione condivisa e dei beni comuni urbani materiali e immateriali che, attuando il principio Costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e Amministrazione Comunale, nell’interesse generale, di condividere su un piano paritarie risorse e responsabilità.
 - ✓ **i Beni comuni urbani:** i beni mobili e immobili, materiali, immateriali che i cittadini e l’Amministrazione Comunale riconoscono essere funzionali al benessere generale e individuale, anche attraverso procedure partecipative, attivandosi di conseguenza, ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione, per dividerne la cura, la gestione, la rigenerazione, la promozione, l’organizzazione, attraverso l’amministrazione condivisa, al fine di garantire e migliorarne la fruizione collettiva.
 - ✓ **la Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni urbani a condizione che non si configuri come attività sostitutiva di servizi essenziali che debbano essere garantiti dal Comune. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad uno stimolo o avviso reso noto dal Comune in forma pubblica al fine di garantire

trasparenza, imparzialità e buon andamento della propria azione nel rispetto dei principi della Costituzione.

✓ **il Patto di collaborazione:** l'accordo attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono, concordano e condividono, l'ambito e le modalità degli interventi, come definiti dal presente regolamento.

CONSIDERATO CHE:

- i beni comuni rappresentano uno strumento tramite il quale è possibile perseguire l'interesse generale anche secondo quanto affermato dalla sentenza n.3665/2011 della Cassazione SS. UU. secondo cui sono da ritenersi comuni i beni che “[...] prescindendo dal titolo di proprietà risultino, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e alla realizzazione dello Stato sociale”.
- spazi, ambienti e luoghi **non** saranno conferiti ai sottoscrittori del Patto in uso esclusivo, ma saranno utilizzati affinché nello spazio siano realizzate attività dirette al vantaggio della comunità locale, senza fini di lucro diretti o indiretti.
- l'Amministrazione Comunale per la sua gestione con determina dirigenziale n. 3316 del 19/04/2024 ha approvato l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'adesione al percorso di co-progettazione finalizzato alla costruzione di un Patto di collaborazione per la cura, la valorizzazione e la gestione condivisa della Scuola Volano per garantire un'aggregazione e collaborazione più ampia tra tutti i soggetti associativi che svolgono attività sul territorio a favore dei giovani, adulti ed anziani con funzione socio-educativa e ricreativa.
- i soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse hanno indicato a loro volta **collaborazioni** con altri soggetti associativi/gruppi informali di cui all'allegato 1. Il collaboratore agisce sempre in raccordo con il soggetto sottoscrittore che lo ha proposto.
- è stato istituito un **Tavolo di lavoro** per la realizzazione di un percorso di co-progettazione con l'obiettivo di definire un unico Patto di collaborazione per la gestione condivisa della Scuola Volano.

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

ART. 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Patto per l'amministrazione condivisa di un bene comune

ART. 2 - OGGETTO DEL PATTO

Il presente Patto definisce le modalità di collaborazione sussidiaria tra il Comune di Livorno e i cittadini attivi per la realizzazione delle attività da realizzarsi nella Scuola Volano, Via Fratelli Gigli n. 4.

Oggetto del Patto è la cura, la valorizzazione e la gestione condivisa degli spazi della Scuola Volano, che rappresenta un **centro di aggregazione e produzione culturale**, che promuova attività socio-educative e ricreative, laboratori di tipo creativo-educativo, crei un terreno educativo dove sviluppare un dialogo e un ascolto, dar vita a una comunità ludica, educante e generativa, favorire il coinvolgimento attivo e la collaborazione tra giovani, adulti e anziani, favorire un uso del tempo libero per l'acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione per la propria individualità personale e sociale.

ART. 3 – IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

Le associazioni a seguito della sottoscrizione del Patto si impegnano a:

- prendersi cura, gestire e valorizzare la Scuola Volano al suo interno e al suo esterno;
- promuovere attività socio-educative e ricreative;
- creare un terreno educativo dove sviluppare un dialogo e un ascolto;

- dar vita a una comunità ludica, educante e generativa;
- favorire il coinvolgimento attivo e la collaborazione tra giovani, adulti e anziani;
- favorire un uso del tempo libero per l'acquisizione di strumenti di conoscenza e di autodeterminazione per la propria individualità personale e sociale.
- facilitare l'accesso alle informazioni sui servizi del territorio comunale;
- mettere a disposizione volontari e volontarie per lo svolgimento delle attività previste dal presente Patto in numero adeguato allo svolgimento degli interventi specifici previsti;
- comunicare al Comune nuove adesioni al Patto di collaborazione sia come cittadino attivo sia come collaboratori con altri soggetti associativi/gruppi informali;
- fornire al Comune una rendicontazione annuale in termini di "report" delle attività svolte;
- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione;
- vigilare sulle attività svolte dai volontari e dalle volontarie al fine di evitare eventuali danni subiti dalle stesse/dagli stessi a seguito di infortuni o causati a persone e cose manlevando il Comune di Livorno da qualsiasi responsabilità;
- informare i volontari e le volontarie sulla necessità di osservare le indicazioni riportate su etichette o schede d'uso di prodotti e materiali utilizzati nelle attività previste dal presente Patto.
- alla fine di ogni attività giornaliera: verificare la chiusura dei locali, lo spegnimento di apparecchi elettrici di ogni sorta, la chiusura di rubinetti di erogazione di acqua potabile o di altro genere. L'eventuale spegnimento degli impianti riscaldamento ove e se richiesto dai competenti uffici tecnologici.
- non accedere ai locali e alle aree escluse dalla possibilità di utilizzo o accesso eventualmente indicate dai competenti uffici in elaborati grafici eventualmente allegati al presente Patto.
- custodire le chiavi della Scuola Volano.

ART. 4 – IMPEGNI DEL COMUNE E FORME DI SOSTEGNO

Ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione Condivisa dei beni comuni urbani, il Comune si impegna a:

- sostenere le spese relative alle utenze e alle manutenzioni;
- mettere a disposizione a titolo non oneroso l'immobile Scuola Volano sito in Via Fratelli Gigli n.4;
- erogare contributi per la realizzazione delle attività di amministrazione condivisa, preventivamente concordate dai cittadini attivi, per un ammontare massimo annuale di € 10.000,00. I contributi saranno erogati esclusivamente a rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste dietro presentazione di idonea documentazione attestante tali spese. Preventivamente il coordinatore trasmetterà la ripartizione delle risorse all'amministrazione comunale.
- promuovere sulla Rete Civica, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sulle attività da realizzare all'interno della Scuola Volano al fine di promuovere ed incentivare la partecipazione.

ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare in uno *spirito di leale collaborazione* per la migliore realizzazione delle attività; a conformare la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza; ad ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

Al fine del corretto svolgimento delle attività, è stata introdotta la figura di **Coordinatore contabile e organizzativo**. Si tratta di una figura che, in rappresentanza del gruppo delle associazioni:

- si relazionerà con l'amministrazione comunale
- coordinerà le attività

- sarà il destinatario diretto per l'amministrazione delle risorse economiche che provvederà a mettere a disposizione delle varie associazioni in base a quanto da loro stesso condiviso per la realizzazione delle attività di cui al presente Patto

I Cittadini attivi hanno concordato che a ricoprire tale figura sia l'Associazione [Soci@lmente](#) Le Tre A APS.

ART. 6 - DURATA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il Patto di collaborazione avrà una durata minima sperimentale di 1 anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Patto stesso, fatto salvo la possibilità di rinnovo.

Il Comune può risolvere il presente accordo in ogni momento per ragioni di interesse pubblico senza oneri a proprio carico e senza che il proponente possa avviare azioni di rivalsa o vantare, a qualunque titolo, richieste di rimborso all'Amministrazione Comunale per eventuali variazioni delle attività previste o programmate.

Analoga facoltà di cui al precedente paragrafo può essere esercitata dai cittadini attivi mediante comunicazione scritta da inviare al Comune di Livorno entro 30 (trenta) giorni dalla interruzione.

ART. 7 – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Il Comune si riserva di monitorare insieme ai soggetti sottoscrittori l'andamento delle attività e di richiedere una rendicontazione al fine di verificare il perseguimento di finalità di interesse generale e delle modalità di esecuzione delle stesse.

I Cittadini attivi si impegnano a fornire una relazione annuale, ed una relazione alla conclusione della durata del Patto, nelle quali saranno indicate le attività svolte, il numero dei partecipanti, lo stato iniziale e finale dei luoghi oltre a quanto ritenuto necessario e opportuno dagli stessi.

ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

I Cittadini attivi assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi del locale oggetto del presente accordo, limitatamente alle ore in cui questi sono utilizzati, sollevando il Comune da ogni responsabilità per fatti propri e dei volontari, connessi allo svolgimento delle attività previste dal presente Patto.

I soggetti sottoscrittori che sottoscrivono e aderiscono al presente Patto, assumono tutti gli obblighi e responsabilità per le attività svolte dai volontari stessi, compresa la tutela ed il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza stabilite dall'ordinamento confermando che tutte le attività dei volontari saranno svolte in modo strettamente personale, gratuito, spontaneo da parte dei soggetti sottoscrittori come definiti all'art 2 lett. d) del "Regolamento".

ART. 9- INDIVIDUAZIONE E RUOLO DEGLI INTERLOCUTORI

Il Settore di riferimento per la gestione del presente Patto è il Settore Istruzione e Politiche Giovanili.

ART. 10 -CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie tra le parti sottoscrittenti il Patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti al Comitato di Conciliazione di cui all'art. 18 del Regolamento e composto da tre soggetti: uno designato dal proponente, uno dall'Amministrazione Comunale ed uno di comune accordo, al quale, in caso di contese, possono rivolgersi oltre ai sottoscrittori del Patto, anche soggetti terzi cointeressati dal "Patto" medesimo.

Il Comitato di Conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Livorno. Per gli aspetti di carattere pubblicistico sarà competente il T.A.R. della Toscana.

ART. 12 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente Patto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs n.117/2017 (CTS) Art.82. È registrabile solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 che ha novellato il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice in materia di protezione dei dati personali”) adeguandolo alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e delle “Disposizioni di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dati, Regolamento UE 2016/679 è effettuato secondo le modalità di cui all’informativa di cui al Regolamento U.E. 2016/679 allegata alla Proposta di amministrazione condivisa per Patto di collaborazione complesso sottoscritta dal proponente e riportata in calce al presente accordo:

Letto, approvato e sottoscritto

Firma dei cittadini attivi

Associazione Nesi/Corea ODV

Associazione AMAL Livorno ODV

Associazione [Soci@lmente](#) le tre A APS

Associazione Pro Loco Livorno APS

Associazione Comunico ETS

Associazione UICI Livorno ETS

Associazione Comunità di
Sant'Egidio Livorno e Pisa ODV

Circolo Legambiente Livorno
“Luciano De Majo” APS

Consiglio di Zona 1

Per il Comune di Livorno
La Dirigente del Settore
Istruzione e Politiche giovanili
Dr.ssa Michela Casarosa

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@comune.livorno.it

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono Responsabili del trattamento di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento "Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E.

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Per presa visione

Data _____

Firma dei cittadini attivi

Associazione Nesi/Corea ODV _____

Associazione AMAL Livorno ODV _____

Associazione [Soci@lmente](#) le tre A APS _____

Associazione Pro Loco Livorno APS _____

Associazione Comunico ETS _____

Associazione UICI Livorno ETS _____

Associazione Comunità di
Sant'Egidio Livorno e Pisa ODV _____

Circolo Legambiente Livorno
“Luciano De Majo” APS _____

Consiglio di Zona 1 _____